

Codice A17080

D.D. 26 febbraio 2015, n. 91

L.R. 63/78. Determinazioni Dirigenziali n. 704 del 20.08.2014; n. 1067 del 04.12.2014; n. 1070 del 04.12.2014; n. 1071 del 04.12.2014 e n. 48 del 17.12.2014. Provvedimenti.

Vista la DGR n. 31-4009 del 11.06.2012 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”;

preso atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 dell’11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di analisi chimiche di supporto, di ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, di agrometeorologia e di supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;

dato atto che la L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” in particolare all’art. 47 prevede che la Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati;

considerato che l’art. 15 comma 1 della L. 241/90 e smi riporta: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

tenuto conto che tali accordi di collaborazione, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, valgono purché la cooperazione tra Enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli Enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali e l’accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

preso atto che la segreteria amministrativa dell’Università’ degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) ha segnalato come alle seguenti determinazioni dirigenziali della Regione Piemonte sia stata impropriamente attribuita la fattispecie di servizi di ricerca:

DD	Oggetto	Impegno di spesa	CUP	Obiettivi per la Regione
N. 704 del 20.08.2014	Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo acque irrigue e reflue in ambito agronomico	n. 86/2015 per euro 30.000,00	J65I14000040002	Valutare le dinamiche di mineralizzazione del carbonio organico; aggiornare le metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico
N. 1067 del 04.12.2014	Studio dell'influenza delle tecniche agronomiche sul destino ambientale degli erbicidi in risaia	n. 240/2015 per euro 30.000,00	J69D14001140002	Approfondire le tematiche legate al destino ambientale degli erbicidi più diffusi nell'ottica della Dir sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
N. 1070 del 04.12.2014	Approfondimenti sulla persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese	n. 236/2015 per euro 25.000,00	J69D14001520002	Acquisizione di dati sperimentali sulla persistenza in vigneto di alcuni tra i fungicidi più usati e a rischio
N 1071 del 04.12.2014	Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti	n. 237/2015 per euro 35.000,00	J69D14000890002	Aggiornare le metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico - sede di Ceva in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili
N. 48 del 17.12.2014	Supporto alle attività di fornitura di servizi in campo agrometeorologico in materia di monitoraggio del territorio e delle coltivazioni tramite telerilevamento	n. 279/2015 per euro 13.000,00	J69D14000860002	Approfondire gli aspetti legati all'applicazione di tali tecnologie al fine di realizzare nuovi supporti conoscitivi ed operativi coinvolti nella gestione dell'agroecosistema

Verificato che:

- l'Università degli Studi di Torino è interessata per i suoi scopi istituzionali allo svolgimento di attività di ricerca e in particolare, così come previsto all'art. 3 punto 1 dello statuto, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Come si evince dall'art. 6 punto 2 dello statuto, l'Università sviluppa altresì rapporti con altre università, istituzioni ed organismi nazionali nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca;
- in particolare il DISAFA, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, comma 1 lettera c) ha tra i suoi compiti la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati allo scopo di creare sinergie per la ricerca e la didattica;
- i settori in cui opera il DISAFA comprendono l'ambito agronomico e fitopatologico, nonché le attività relative alle analisi chimico-agrarie, all'agrometeorologia e alle ricadute ambientali dell'attività agricola, per le quali è necessario incrementare la base dati disponibile.

Considerato che il Settore Fitosanitario, in base ai contenuti della DGR n. 31-4009 dell'11/06/2012 vede tra le proprie attribuzioni lo svolgimento delle attività in materia di analisi chimiche di supporto, di ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, di agrometeorologia e di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;

tenuto inoltre presente che è interesse comune della Regione Piemonte e dell'Università di Torino-DiSAFA provvedere ad un incremento dell'estensione territoriale dell'attività di ricerca, allo scopo di ottenere un maggior numero di risultati utilizzabili per la creazione o l'implementazione di banche dati agronomiche e agrometeorologiche;

ritenuto pertanto di riesaminare le sopra citate determinazioni dirigenziali adottate dal Settore Fitosanitario, attribuendo loro la fattispecie di collaborazione di tipo istituzionale tra Enti pubblici, così come previsto dall'art. 15 comma 1 della L. 241/90 e smi., in quanto sussistono i presupposti di un interesse pubblico convergente ed effettivo;

preso atto, in considerazione dell'interesse comune, che le professionalità presenti tra i tecnici delle varie sedi del Laboratorio Agrochimico e della sezione di Agrometeorologia della Regione Piemonte ben si completano con quelle degli esperti del DISAFA, al fine dello svolgimento in collaborazione di quanto specificato nella tabella e pertanto, il personale nonché la strumentazione necessaria al conseguimento dei risultati attesi saranno messi a disposizione dalle parti in modo complementare e sinergico;

valutati positivamente i risultati raggiunti nelle precedenti attività svolte in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - DiSAFA, che si è confermata essere un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agronomico, chimico-analitico e di tecnologie e applicazioni in ambito agrometeorologico e perciò in grado di soddisfare le specificità richieste dagli approfondimenti e dagli studi avviati dall'Amministrazione regionale;

considerato che i risultati ottenuti saranno utilizzati dalla Regione Piemonte per i propri scopi istituzionali, in primo luogo per le attività del Settore Fitosanitario dedicate alla collettività del mondo agricolo;

tenuto conto che tali attività fanno parte degli investimenti necessari e inderogabili a livello regionale per ottemperare agli adempimenti previsti dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del D. lgs. 150/2012 e della direttiva 2009/128/CE;

rilevato che gli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirigenziali indicate in tabella sono originati dalla compartecipazione ai maggiori costi che l'Università degli Studi di Torino – DiSAFA dovrà sostenere per la realizzazione delle attività di collaborazione previste dai rispettivi “piani di lavoro”;

precisato che le offerte economiche presentate dall'Università degli Studi di Torino – DiSAFA, per la natura dell'attività di collaborazione, sono da intendersi quali compartecipazioni da parte della Regione a tali maggiori spese sostenute dal DiSAFA per la realizzazione delle attività di ricerca;

si conviene di modificare le determinazioni dirigenziali citate in tabella, mantenendo validi gli impegni di spesa e approvando a titolo di compartecipazione i costi a sostegno delle attività di collaborazione.

Ritenuto quindi necessario approvare, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, gli accordi allegati, nei quali sono specificati i compiti e le responsabilità delle parti che stipulano l'accordo;

visto il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni””;

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;

tutto ciò considerato

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

visto l'art. 47 della L.R. 63/78;

vista la L.R. n. 14/2014

vista la L. 241/90 e smi. art. 15 comma 1;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. Di prendere atto che sussistono i presupposti di un interesse pubblico convergente ed effettivo tra la Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e l'Università degli Studi di Torino - DISAFA in quanto:

- l'Università degli Studi di Torino è interessata per i suoi scopi istituzionali allo svolgimento di attività di ricerca e in particolare, così come previsto all'art. 3 punto 1 dello statuto, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Inoltre, come si evince dall'art. 6 punto 2 dello statuto, l'Università sviluppa altresì rapporti con altre università, istituzioni ed organismi nazionali nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca;
- in particolare il DISAFA, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, comma 1 lettera c) ha tra i suoi compiti la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati allo scopo di creare sinergie per la ricerca e la didattica;

- i settori in cui opera il DISAFA comprendono l'ambito agronomico e fitopatologico, nonché le attività relative alle analisi chimico-agrarie, all'agrometeorologia e alle ricadute ambientali dell'attività agricola, per le quali è necessario incrementare la base dati disponibile;
- il Settore Fitosanitario, in base ai contenuti della DGR n. 31-4009 dell'11/06/2012 vede tra le proprie attribuzioni lo svolgimento delle attività in materia di analisi chimiche di supporto, di ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, di agrometeorologia e di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;

2. di prendere atto che alle determinazioni dirigenziali del Settore Fitosanitario indicate nella seguente tabella è stata attribuita la fattispecie di servizi di ricerca:

DD	Oggetto	Impegno di spesa	CUP	Obiettivi per la Regione
N. 704 del 20.08.2014	Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo acque irrigue e reflue in ambito agronomico	n. 86/2015 per euro 30.000,00	J65I14000040002	Valutare le dinamiche di mineralizzazione del carbonio organico; aggiornare le metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico
N. 1067 del 04.12.2014	Studio dell'influenza delle tecniche agronomiche sul destino ambientale degli erbicidi in risaia	n. 240/2015 per euro 30.000,00	J69D14001140002	Approfondire le tematiche legate al destino ambientale degli erbicidi più diffusi nell'ottica della Dir sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
N. 1070 del 04.12.2014	Approfondimenti sulla persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese	n. 236/2015 per euro 25.000,00	J69D14001520002	Acquisizione di dati sperimentali sulla persistenza in vigneto di alcuni tra i fungicidi più usati e a rischio
N 1071 del 04.12.2014	Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti	n. 237/2015 per euro 35.000,00	J69D14000890002	Aggiornare le metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico - sede di Ceva in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili
N. 48 del 17.12.2014	Supporto alle attività di fornitura di servizi in campo agrometeorologico in materia di monitoraggio	n. 279/2015 per euro 13.000,00	J69D14000860002	Approfondire gli aspetti legati all'applicazione di tali tecnologie al fine di realizzare nuovi

	del territorio e delle coltivazioni tramite telerilevamento			supporti conoscitivi ed operativi coinvolti nella gestione dell'agroecosistema
--	---	--	--	--

3. di modificare la fattispecie dei servizi di ricerca di cui al punto 2, attribuendo loro la fattispecie di collaborazione di tipo istituzionale tra Enti pubblici, così come previsto dall'art. 15 comma 1 della L. 241/90 e smi. che riporta quanto segue: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", sussistendo i presupposti di un interesse pubblico convergente ed effettivo;

4. di stabilire che gli impegni di spesa assunti a favore dell'Università degli Studi di Torino – DiSAFA con le determinazioni dirigenziali riportate in tabella restano invariati;

5. di prendere atto che gli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirigenziali indicate in tabella sono originati dalla compartecipazione ai maggiori costi che, rispetto alla Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino – DiSAFA dovrà sostenere per la realizzazione delle attività di collaborazione previste dai rispettivi "piani di lavoro";

6. di stabilire che gli importi delle offerte economiche presentate dall'Università degli Studi di Torino – DiSAFA per la natura dell'attività di ricerca da svolgersi in collaborazione sono da intendersi quali compartecipazioni da parte della Regione ai costi che verranno sostenuti dal DiSAFA per la realizzazione delle attività di ricerca;

7. di approvare gli schemi di accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) in cui sono specificati i compiti e le responsabilità di ciascuna parte per la realizzazione delle attività riportate in tabella, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

8. di stabilire che tali schemi di accordo sostituiscono gli schemi di convenzione assunti con le determinazioni dirigenziali indicate in tabella di cui al punto 2 e disciplinano le modalità e i criteri di svolgimento delle attività di collaborazione istituzionale, regolando i rapporti tra la Regione Piemonte e il DiSAFA; in particolare l'allegato 1 modifica e sostituisce la convenzione n. 377/2014 del 02.12.2014;

9. di liquidare le somme impegnate a favore dell'Università degli Studi di Torino – DiSAFA dopo la realizzazione dell'attività di ricerca e dietro presentazione di una richiesta di pagamento e di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti alla conclusione della ricerca. La liquidazione della somma a titolo di compartecipazione ai costi è subordinata alla regolarità dell'attività di ricerca effettuata alle condizioni stabilite nell'accordo;

10. di stabilire che il titolo di pagamento verrà emesso secondo le modalità stabilite nell'accordo;

11. di disporre, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: UNIVERSITÀ DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DiSAFA) - C.F. 80088230018;

- IMPORTO TOTALE: EURO 133.000,00 NON RILEVANTE AI FINI IVA AI SENSI DEGLI DEGLI ARTT. 1 E 4 DEL DPR 633/72 E SMI;
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GIACOMO MICHELATTI
- MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: ACCORDO ISTITUZIONALE EX ART. 15 – LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) per la realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale:

"Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per la valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo di acque irrigue e reflue in ambito agronomico"

Premesso che:

- il Laboratorio Agrochimico Regionale di Torino ha la necessità di approfondire i risultati derivanti dal servizio di ricerca "Messa a punto di nuovi metodi cromatografici e spettrofotometrici e aggiornamento del sistema di archiviazione dei dati", realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) che risulta essere un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agronomico e chimico-analitico;
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- a tale scopo il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha interesse ad avviare una attività di collaborazione istituzionale in materia di "Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per la valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo di acque irrigue e reflue in ambito agronomico", per la quale si rende necessario avvalersi di un Istituto scientifico, dell'Università, ovvero di un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agronomico e chimico-analitico quale risulta essere l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);
- da parte sua il DISAFA è interessato per i suoi scopi istituzionali allo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, poiché vede tra i suoi obiettivi fondamentali la formazione di ricercatori in ambito agronomico e fitopatologico, nonché l'incremento della base dati disponibile sui temi delle analisi chimico-agrarie e delle ricadute ambientali dell'attività agricola;
- l'interesse di cui ai precedenti capoversi può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 241/90;
- la Regione Piemonte, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. ____ del _____, intende avviare con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per la valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo di acque irrigue e reflue in ambito agronomico";
- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema del presente Accordo, che definisce le modalità e i criteri di svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale e regola i rapporti tra Regione Piemonte e DISAFA;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Fitosanitario dr. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del

presente Accordo, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. n. 17-4320 del 30.07.2012;

E

- l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) - C.F. 80088230018, rappresentato dal suo responsabile prof. Ivo Zoccarato, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Grugliasco, Largo P. Braccini, 2, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari del _____ e Decreto Rettorale di nomina n. 4329 del 19.07.2012

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito indicato anche come DISAFA) e la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario mettono a disposizione le rispettive competenze ed esperienze al fine di realizzare insieme l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per la valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo di acque irrigue e reflue in ambito agronomico", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato al presente Accordo per farne parte integrante. Responsabile scientifico del DISAFA è il prof. Carlo Grignani. In particolare tale attività dovrà comprendere:
 - ❖ la valutazione delle dinamiche di mineralizzazione del carbonio organico e del rilascio di nitrati e altri elementi in acque irrigue e reflue al fine di migliorare la quantità e qualità della sostanza organica dei terreni agricoli, mediante l'impiego di diverse tipologie di biomasse e matrici organiche;
 - ❖ l'aggiornamento delle metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili e dell'apertura al pubblico di nuove tipologie di analisi, avviate dal Settore Fitosanitario con DGR 15-6324 del 02.09.2013.
3. Il Settore Fitosanitario svolgerà un ruolo di coordinamento e metterà a disposizione le proprie competenze, il proprio personale e le strutture di laboratorio, comprensive della necessaria strumentazione scientifica.
4. Il DISAFA metterà a disposizione il personale necessario ai fini dello svolgimento delle attività in collaborazione, che avranno luogo prevalentemente presso la sede di Torino del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario.
5. Il DISAFA si impegna a predisporre una relazione congiunta di presentazione dei risultati raggiunti a conclusione dell'attività. Tutti gli elaborati finali relativi all'attività di collaborazione istituzionale dovranno essere presentati in formato cartaceo ed elettronico.
6. Ogni variazione delle disposizioni del presente Accordo e del piano di lavoro ad essa allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 2 – RESPONSABILI

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino svolgeranno l'attività rispettivamente sotto

la direzione del Responsabile *pro tempore* del Settore Fitosanitario e del Responsabile *pro tempore* del DISAFA.

ART. 3 – REFERENTI DI ATTIVITA'

Quali referenti per i rapporti inerenti la presente collaborazione il Settore Fitosanitario e il DISAFA individuano rispettivamente: il dr. Giancarlo Bourlot del Settore Fitosanitario e il prof. Carlo Grignani del DISAFA.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il rapporto di collaborazione istituzionale decorrerà dalla data di stipulazione del presente Accordo e terminerà entro la scadenza fissata al 30.11.2015. Entro tale data l'attività di collaborazione istituzionale dovrà essere realizzata e conclusa.
2. Qualora per comprovati motivi le attività previste non possano essere portate a termine entro tale data, la durata del presente Accordo potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza, purché ciò non comporti un incremento dei costi di compartecipazione a carico della Regione Piemonte. Dopo la scadenza l'accordo potrà essere rinnovato con un'apposita intesa scritta.

ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE AI COSTI

1. A titolo di compartecipazione ai costi delle attività di cui al piano di lavoro allegato al presente Accordo, il Settore Fitosanitario riconosce al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino complessivi euro 30.000,00 non rilevanti ai fini IVA. Tale somma verrà versata in un'unica soluzione alla conclusione della collaborazione, dietro consegna della relazione finale.
2. Il pagamento, ammontante ad euro 30.000,00 non rilevante ai fini IVA, verrà effettuato dopo la realizzazione dell'attività di ricerca, previa presentazione di una richiesta di pagamento e di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti alla conclusione della ricerca. La liquidazione della somma a titolo di compartecipazione ai costi è subordinata alla regolarità dell'attività di ricerca effettuata alle condizioni stabilite nel presente accordo.

ART. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE E NORME ANTINFORTUNISTICHE

1. Il DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.
2. Il DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare l'Università degli Studi di Torino deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
3. Il personale incaricato dal DISAFA opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici regionali, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.
4. Il Responsabile del Settore Fitosanitario è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.
5. Il DISAFA si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale, sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente accordo restano di comune proprietà delle parti, utilizzabili per le rispettive attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo articolo 8.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà essere dichiarato che i risultati / elaborati sono stati prodotti nell'ambito del presente accordo.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente attività di collaborazione istituzionale e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 è stato assegnato all'attività di collaborazione istituzionale in oggetto il seguente codice (CUP) **J65I14000040002**. Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall'Accordo, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo verrà registrato in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo del presente Accordo, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

ART.13- VARIE

1. Il presente accordo approvato con la determinazione dirigenziale n° del _____ modifica e sostituisce la convenzione n. 377/2014 del 02.12.2014 avente ad oggetto “ _____”, il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce a norma di legge.

Torino, li

Il Responsabile del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario

Attività di collaborazione istituzionale:

“Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per la valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo di acque irrigue e reflue in ambito agronomico”

Piano di lavoro

Il Laboratorio Agrochimico Regionale fornisce da tempo il supporto tecnico-scientifico al monitoraggio delle politiche agroambientali e, in particolare presso la sede di Torino, mette a disposizione le capacità analitiche necessarie per la determinazione di diversi parametri su campioni di suolo, acque irrigue e biomasse provenienti dal territorio piemontese nonché su reflui zootecnici e compost per la valutazione della qualità delle diverse frazioni della sostanza organica.

Avendo quindi la necessità di aggiornare le metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico, in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili e dell'apertura al pubblico di nuove tipologie di analisi avviati dal Settore Fitosanitario con DGR 15-6324 del 02.09.2013, è stata messa a punto l'attività di collaborazione istituzionale “Supporto alla sperimentazione regionale in materia di fertilizzazione organica per la valorizzazione di biomasse residuali e utilizzo di acque irrigue e reflue in ambito agronomico”, che dovrà essere rivolta alle seguenti attività:

- ❖ valutazione delle dinamiche di mineralizzazione del carbonio organico e del rilascio di nitrati e altri elementi in acque irrigue e reflue al fine di migliorare la quantità e qualità della sostanza organica dei terreni agricoli, mediante l'impiego di diverse tipologie di biomasse e matrici organiche;
- ❖ aggiornamento delle metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili e dell'apertura al pubblico di nuove tipologie di analisi, avviate dal Settore Fitosanitario con DGR 15-6324 del 02.09.2013.

Al termine delle attività previste dovrà essere approntata una relazione conclusiva che, brevemente, sintetizzi il lavoro svolto e i risultati ottenuti, anche evidenziando le criticità incontrate nelle diverse attività.

Nel caso si manifestasse l'esigenza di approfondimenti e di nuove valutazioni inerenti le modalità di preparazione dei campioni e di miglioramento funzionale dei metodi in uso presso il laboratorio, esse andranno sommariamente descritte per consentire l'eventuale destinazione di risorse in questa direzione.

REGIONE PIEMONTE

Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) per la realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale:

"Approfondimenti sulla persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese"

Premesso che:

- il Laboratorio Agrochimico Regionale del Settore Fitosanitario svolge nella sede di Torino attività analitiche relative alla ricerca di residui di fitofarmaci in matrici vegetali varie. Grazie a tale attività la Regione può garantire un controllo e un monitoraggio costante dei comportamenti delle aziende agricole piemontesi, in particolare di quelle aderenti alle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale;
- per verificare l'impiego dei fungicidi appartenenti al gruppo dei ditiocarbammati entro i limiti temporali stabiliti dalle Norme Tecniche del Programma di Sviluppo Rurale per l'azione 214.1 il Laboratorio Agrochimico ha la necessità di consolidare i risultati derivanti dal servizio di ricerca "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese", realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), che risulta essere un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agronomico e chimico-analitico;
- a tale scopo il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha interesse ad avviare l'attività di collaborazione istituzionale "Approfondimenti sulla persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese", per la quale si rende necessario avvalersi di un Istituto scientifico, dell'Università, ovvero di un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agronomico e chimico-analitico quale risulta essere l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);
- da parte sua il DISAFA è interessato per i suoi scopi istituzionali allo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, poiché vede tra i suoi obiettivi fondamentali la formazione di ricercatori in ambito agronomico e fitopatologico, nonché l'incremento della base dati disponibile sui temi delle analisi chimico-agrarie e della persistenza dei prodotti fitosanitari;
- l'interesse di cui ai precedenti capoversi può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- la Regione Piemonte, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. ____ del _____, intende avviare con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) l'attività di collaborazione istituzionale "Approfondimenti sulla persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese";
- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema del presente Accordo, che definisce le modalità e i criteri di svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale e regola i rapporti tra Regione Piemonte e DISAFA;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Fitosanitario dr. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. n. 17-4320 del 30.07.2012;

E

- l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) - C.F. 80088230018, rappresentato dal suo responsabile prof. Ivo Zoccarato, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Grugliasco, Largo P. Braccini, 2, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari del _____ e Decreto Rettoriale di nomina n. 4329 del 19.07.2012

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito indicato anche come DISAFA) e la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario mettono a disposizione le rispettive competenze ed esperienze al fine di realizzare insieme l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Approfondimenti sulla persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti culturali della collina piemontese", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato al presente Accordo per farne parte integrante. Responsabile scientifico del DISAFA è la prof. Michéle Negre. In particolare tale attività dovrà comprendere:

❖ PRELIEVO DEI CAMPIONI, RICEZIONE E CONSERVAZIONE

- I campionamenti saranno effettuati in vigneti della Tenuta Cannona, azienda sperimentale della Regione Piemonte, ed eventualmente in altre realtà viticole piemontesi. Il piano dei campionamenti sarà concordato con i tecnici del SFR.

❖ PROCEDURA ANALITICA

- Per la determinazione dei residui di ditiocarbammati sarà applicato il metodo ufficiale di analisi di cui al D.M. 18 Aprile 1981.
- i campioni dovranno essere sottoposti ad analisi immediatamente dopo l'arrivo in laboratorio oppure, qualora questo non fosse possibile, congelati fino al momento dell'analisi. Campioni marcescenti non verranno analizzati.

❖ RISULTATI E PRODUZIONE REPORT

- I risultati delle analisi dovranno essere presentati contestualmente al report che concluderà l'attività di collaborazione. Il report finale dovrà anche comprendere le valutazioni complessive relativamente alle attività svolte nel biennio precedente di prove, al fine di evidenziare le acquisizioni di conoscenze in merito al comportamento in campo dei principi attivi indagati e decidere circa la necessità o meno di proseguire nel lavoro di ricerca.
- Gli esiti derivanti dall'attività di collaborazione dovranno essere presentati e discussi nel corso di riunioni tecniche tenute presso le sedi dei due Enti.

3. Il Settore Fitosanitario svolgerà un ruolo di coordinamento e metterà a disposizione le proprie competenze, il proprio personale e le strutture di laboratorio, comprensive della necessaria strumentazione scientifica.
4. Il DISAFA metterà a disposizione il personale necessario ai fini dello svolgimento delle attività in collaborazione, che avranno luogo prevalentemente presso la sede di Torino del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario.
5. Il DISAFA si impegna a predisporre una relazione congiunta di presentazione dei risultati raggiunti a conclusione dell'attività. Tutti gli elaborati finali relativi all'attività di collaborazione istituzionale dovranno essere presentati in formato cartaceo ed elettronico.
6. Ogni variazione delle disposizioni del presente Accordo e del piano di lavoro ad esso allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 2 – RESPONSABILI

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino svolgeranno l'attività rispettivamente sotto la direzione del Responsabile *pro tempore* del Settore Fitosanitario e del Responsabile *pro tempore* del DISAFA.

ART. 3 – REFERENTI DI ATTIVITA'

Quali referenti per i rapporti inerenti la presente collaborazione il Settore Fitosanitario e il DISAFA individuano rispettivamente: il dr. Giancarlo Bourlot del Settore Fitosanitario e la prof. Michèle Negre del DISAFA.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il rapporto di collaborazione istituzionale decorrerà dalla data di stipulazione del presente Accordo e terminerà entro la scadenza fissata al 30.11.2015. Entro tale data l'attività di collaborazione istituzionale dovrà essere realizzata e conclusa.
2. Qualora per comprovati motivi le attività previste non possano essere portate a termine entro tale data, la durata del presente Accordo potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza, purché ciò non comporti un incremento dei costi di compartecipazione a carico della Regione Piemonte. Dopo la scadenza l'accordo potrà essere rinnovato con un'apposita intesa scritta.

ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE AI COSTI

1. A titolo di compartecipazione ai costi delle attività di cui al piano di lavoro allegato alla presente Accordo, il Settore Fitosanitario riconosce al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino complessivi euro 25.000,00 non rilevanti ai fini IVA. Tale somma verrà versata in un'unica soluzione alla conclusione della collaborazione, dietro consegna della relazione finale.
2. Il pagamento, ammontante ad euro 25.000,00 non rilevante ai fini IVA, verrà effettuato dopo la realizzazione dell'attività di ricerca, previa presentazione di una richiesta di pagamento e di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti alla conclusione della ricerca. La liquidazione della somma a titolo di compartecipazione ai costi è subordinata alla regolarità dell'attività di ricerca effettuata alle condizioni stabilite nel presente accordo.

ART. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE E NORME ANTINFORTUNISTICHE

1. Il DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.
2. Il DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare l'Università degli Studi di Torino deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
3. Il personale incaricato dal DISAFA opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici regionali, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.
4. Il Responsabile del Settore Fitosanitario è comunemente sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.
5. Il DISAFA si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale, sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente accordo restano di comune proprietà delle parti, utilizzabili per le rispettive attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo articolo 8.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà essere dichiarato che i risultati / elaborati sono stati prodotti nell'ambito del presente accordo.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente attività di collaborazione istituzionale e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 è stato assegnato all'attività di collaborazione istituzionale in oggetto il seguente codice (CUP) **J69D14001520002**.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA ACCORDO

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall'Accordo, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo verrà registrato in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo del presente Accordo, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce a norma di legge.

Torino, li

Il Responsabile del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario

Attività di collaborazione istituzionale:

"Approfondimenti sulla persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese"

Piano di lavoro**OBIETTIVI**

I controlli effettuati da anni su campioni provenienti da aziende agricole impegnate nelle azioni agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale, in particolare nell'azione 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" e nell'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica", hanno dimostrato di essere un mezzo assai efficace di verifica delle eventuali infrazioni commesse rispetto ai disciplinari di produzione. Gli esiti delle analisi condotte per molti anni dall'ARPA e, in tempi più recenti, dal Laboratorio Agrochimico Regionale e in minor misura da altre strutture hanno infatti portato ad accertare violazioni anche gravi delle norme vigenti, sebbene fortunatamente i casi riscontrati riguardino una percentuale assai ridotta del totale delle aziende sottoposte a controllo.

Esistono tuttavia situazioni che tecnicamente rimangono entro un'alea di incertezza, anche in casi in cui il riscontro analitico è stato positivo. La più rilevante è senza dubbio rappresentata dalla presenza di ditiocarbammati nel campione. Questo gruppo di molecole ad azione fungicida è contemplato nell'ambito delle norme tecniche per la produzione integrata (azione 214.1 del PSR) per l'impiego per es. contro la peronospora su vite.

La durata della protezione attribuita ai trattamenti viene stabilita in funzione della persistenza dei prodotti impiegati, della loro resistenza al dilavamento e della velocità di crescita della vite.

A partire dalla chiusura del grappolo, stante la minore pericolosità della malattia, si suggerisce l'esclusivo impiego di fungicidi a base di rame.

I ditiocarbammati, in particolare, sono impiegabili inderogabilmente fino all'allegagione e comunque non oltre il 30 giugno; il periodo di carenza di quelli permessi dalle norme tecniche PSR è il seguente:

- Mancozeb 28 gg
- Metiram 28-35 gg
- Probineb 56 gg

Questo significa che in campioni di vite prelevati da fine agosto in poi non si dovrebbero più trovare residui di queste molecole. Questo però non è sempre vero e le quantità di residui riscontrati possono variare da pochi mg/kg ad alcune decine di mg/kg.

L'obiettivo che la collaborazione si pone è dunque quello di studiare l'andamento della concentrazione dei ditiocarbammati su foglie di vite, dal momento del trattamento fino alla raccolta dell'uva, in modo da determinare l'effettivo comportamento di tali principi attivi rapportandosi alle fasi fenologiche della pianta.

I dati potranno essere messi in relazione con le schede dei trattamenti dei campioni reali, in cui viene dichiarata la data di intervento e il nome del principio attivo utilizzato, risalendo in questo modo alla concentrazione teorica del ditiocarbammato al momento del prelievo del campione. Attraverso la raccolta di più annualità di dati sarà possibile stabilire se la concentrazione effettiva nel campione, determinata in laboratorio, corrisponda o meno a una regolarità nei trattamenti, pur ammettendo un certo *range* di tolleranza.

PRELIEVO DEI CAMPIONI, RICEZIONE E CONSERVAZIONE

- I campionamenti saranno effettuati in vigneti della Tenuta Cannona, azienda sperimentale della Regione Piemonte, ed eventualmente in altre realtà viticole piemontesi.

- L'attività avverrà sotto la responsabilità del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario regionale. I campioni prelevati saranno immediatamente refrigerati e quindi sottoposti a congelamento fino al momento dell'analisi.
- Il piano dei campionamenti sarà concordato con i tecnici del SFR.

PROCEDURA ANALITICA

La metodica che verrà utilizzata per la determinazione dei residui di ditiocarbammati rappresenta l'applicazione del metodo ufficiale di analisi di cui al D.M. 18 Aprile 1981. Il metodo si basa sulla capacità dei residui di ditiocarbammati e thiuramdisolfuri di rilasciare solfuro di carbonio ed è applicabile a tutte le matrici ortofrutticole e ai cereali, nonché alle altre matrici di origine vegetale. Bisogna tenere presente che con tale metodica è possibile eseguire un'analisi quantitativa totale dei ditiocarbammati e thiuramdisolfuri, ma non l'identificazione dei singoli composti. Il totale dei residui dei principi attivi viene espresso come solfuro di carbonio.

I residui di ditiocarbammati e di thiuramdisolfuri non essendo sistemici sono presenti sulla superficie del campione e si decompongono rapidamente, in particolar modo a seguito di manipolazione del campione. Per tale motivo sarebbe opportuno analizzare il campione immediatamente dopo l'arrivo in laboratorio oppure, qualora questo non fosse possibile, congelarlo fino al momento dell'analisi. Campioni marcescenti non verranno analizzati.

RISULTATI E PRODUZIONE REPORT

I risultati delle analisi saranno presentati contestualmente al report che concluderà l'attività di collaborazione fra il DiSAFA e il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, Il report finale dovrà anche comprendere le valutazioni complessive relativamente al triennio di prove così concluso, per evidenziare le acquisizioni di conoscenze in merito al comportamento in campo dei principi attivi indagati e decidere circa la necessità o meno di proseguire nel lavoro di ricerca. Gli esiti derivanti dall'attività di collaborazione potranno anche essere presentati e discussi nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento tenute periodicamente presso i due enti collaboratori.

REGIONE PIEMONTE

Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) per la realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale:

" Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti"

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, compete lo svolgimento delle attività in materia di analisi chimiche di supporto alle diverse realtà dell'agricoltura regionale;
- per meglio rispondere alle esigenze derivanti da tali competenze i tecnici del Settore Fitosanitario - Laboratorio Agrochimico di Ceva devono fornire analisi chimiche attendibili in termini di qualità del dato e in tempi rispondenti alle esigenze dei committenti e delle attività di ricerca ed elaborazione dei risultati spesso legate a tali analisi;
- in particolare il Laboratorio Agrochimico Regionale nell'ambito dei proprie competenze istituzionali, ha la necessità di:
 - aggiornare le metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili e dell'apertura al pubblico di nuove tipologie di analisi, avviate dal Settore Fitosanitario con DGR 15-6324 del 02.09.2013;
 - fare fronte alla continua evoluzione delle richieste degli utenti in termini di tipologia di matrici da analizzare, in particolare rivolte a una miglior conoscenza dei meccanismi di stabilizzazione della sostanza organica presente negli ingentissimi quantitativi di reflui zootecnici, dell'industria agroalimentare e del settore energetico prodotti annualmente in Piemonte
- a tale scopo il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, ha interesse ad avviare una attività di collaborazione istituzionale in materia di "Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti", per la quale si rende necessario avvalersi di un Istituto scientifico, dell'Università, ovvero di un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agronomico e chimico-analitico quale risulta essere l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);
- da parte sua il DISAFA è interessato per i suoi scopi istituzionali allo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, poiché vede tra i suoi obiettivi fondamentali la formazione di ricercatori in ambito agronomico e fitopatologico, nonché l'incremento della base dati disponibile sui temi delle analisi chimico-agrarie e delle ricadute ambientali dell'attività agricola;

- l'interesse di cui ai precedenti capoversi può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 241/90;
- la Regione Piemonte, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. ____ del _____, intende avviare con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti";
- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema del presente Accordo, che definisce le modalità e i criteri di svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale e regola i rapporti tra Regione Piemonte e DISAFA;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Fitosanitario dr. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. n. 17-4320 del 30.07.2012;

E

- l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) - C.F. 80088230018, rappresentato dal suo responsabile prof. Ivo Zoccarato, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Grugliasco, Largo P. Braccini, 2, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari del _____ e Decreto Rettorale di nomina n. 4329 del 19.07.2012

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito indicato anche come DISAFA) e la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario mettono a disposizione le rispettive competenze ed esperienze al fine di realizzare insieme l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato al presente Accordo per farne parte integrante. Responsabile scientifico del DISAFA è il prof. Carlo Grignani. In particolare tale attività dovrà comprendere:
 - l'aggiornamento delle metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico di Ceva in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili e dell'apertura al pubblico di nuove tipologie di analisi, avviate dal Settore Fitosanitario con DGR 15-6324 del 02.09.2013;
 - la caratterizzazione chimica di fertilizzanti e/o ammendanti derivanti dalla stabilizzazione di effluenti zootecnici tal quali e trasformati;
 - le determinazioni analitiche su matrici vegetali complesse per la determinazione di N, P, K e microelementi con messa a punto dei metodi più opportuni;
 - la caratterizzazione di suoli derivanti da sperimentazioni regionali.

3. Il Settore Fitosanitario svolgerà un ruolo di coordinamento e metterà a disposizione le proprie competenze, il proprio personale e le strutture di laboratorio, comprensive della necessaria strumentazione scientifica.
4. Il DISAFA metterà a disposizione il personale necessario ai fini dello svolgimento delle attività in collaborazione, che avranno luogo prevalentemente presso la sede di Ceva del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario.
5. Il DISAFA si impegna a predisporre una relazione congiunta di presentazione dei risultati raggiunti a conclusione dell'attività. Tutti gli elaborati finali relativi all'attività di collaborazione istituzionale dovranno essere presentati in formato cartaceo ed elettronico.
6. Ogni variazione delle disposizioni del presente Accordo e del piano di lavoro ad essa allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 2 – RESPONSABILI

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino svolgeranno l'attività rispettivamente sotto la direzione del Responsabile *pro tempore* del Settore Fitosanitario e del Responsabile *pro tempore* del DISAFA.

ART. 3 – REFERENTI DI ATTIVITA'

Quali referenti per i rapporti inerenti la presente collaborazione il Settore Fitosanitario e il DISAFA individuano rispettivamente: il dr. Giancarlo Bourlot del Settore Fitosanitario e il prof. Carlo Grignani del DISAFA.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il rapporto di collaborazione istituzionale decorrerà dalla data di stipulazione del presente Accordo e terminerà entro la scadenza fissata al 30.11.2015. Entro tale data l'attività di collaborazione istituzionale dovrà essere realizzata e conclusa.
2. Qualora per comprovati motivi le attività previste non possano essere portate a termine entro tale data, la durata del presente Accordo potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza, purché ciò non comporti un incremento dei costi di compartecipazione a carico della Regione Piemonte. Dopo la scadenza l'accordo potrà essere rinnovato con un'apposita intesa scritta.

ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE AI COSTI

1. A titolo di compartecipazione ai costi delle attività di cui al piano di lavoro allegato al presente Accordo, il Settore Fitosanitario riconosce al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino complessivi euro 35.000,00 non rilevanti ai fini IVA. Tale somma verrà versata in un'unica soluzione alla conclusione della collaborazione, dietro consegna della relazione finale.
2. Il titolo di pagamento, ammontante ad euro 35.000,00 non rilevante ai fini IVA, verrà effettuato dopo la realizzazione dell'attività di ricerca, previa presentazione di una richiesta di pagamento e di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti alla conclusione della ricerca. La liquidazione della somma a titolo di compartecipazione ai costi è subordinata alla regolarità dell'attività di ricerca effettuata alle condizioni stabilite nel presente accordo.

ART. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE E NORME ANTINFORTUNISTICHE

1. Il DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.
2. Il DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare l'Università degli Studi di Torino deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
3. Il personale incaricato dal DISAFA opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici regionali, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.
4. Il Responsabile del Settore Fitosanitario è comunemente sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.
5. Il DISAFA si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale, sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente accordo restano di comune proprietà delle parti, utilizzabili per le rispettive attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo articolo 8.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà essere dichiarato che i risultati / elaborati sono stati prodotti nell'ambito del presente accordo.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente attività di collaborazione istituzionale e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 è stato assegnato all'attività di collaborazione istituzionale in oggetto il seguente codice (CUP) **J69D14000890002**.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall'Accordo, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo verrà registrato in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo del presente Accordo, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce a norma di legge.

Torino, li

Il Responsabile del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario

Attività di collaborazione istituzionale:

“Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti”

Piano di lavoro

Il Laboratorio Agrochimico Regionale fornisce da tempo il supporto tecnico-scientifico al monitoraggio delle politiche agroambientali e, in particolare presso la sede di Ceva, mette a disposizione le capacità analitiche necessarie per la determinazione di diversi parametri su campioni di reflui zootecnici e biomasse provenienti dal territorio piemontese.

Per aggiornare le metodiche di analisi in uso presso il Laboratorio Agrochimico in previsione dell'ampliamento delle matrici analizzabili e dell'apertura al pubblico di nuove tipologie di analisi, avviate dal Settore Fitosanitario con DGR 15-6324 del 02.09.2013, nonché per fare fronte alla continua evoluzione delle richieste degli utenti in termini di tipologia di matrici da analizzare, in particolare rivolte a una miglior conoscenza dei meccanismi di stabilizzazione della sostanza organica presente nei reflui zootecnici, è stata messa a punto l'attività di collaborazione istituzionale “Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la loro valorizzazione come fertilizzanti o ammendanti”, che dovrà essere rivolta alle seguenti attività:

- caratterizzazione chimica di fertilizzanti e/o ammendanti derivanti dalla stabilizzazione di effluenti zootecnici tal quali e trasformati
- determinazioni analitiche su matrici vegetali complesse per la determinazione di N, P, K e microelementi con messa a punto dei metodi più opportuni
- caratterizzazione di suoli derivanti da sperimentazioni regionali.

Le attività verranno svolte secondo tempistiche compatibili con le esigenze di lavoro del Laboratorio Agrochimico di Ceva e saranno comunque terminate entro il 30 novembre 2015.

Al termine delle attività previste dovrà essere approntata una relazione conclusiva che, brevemente, sintetizzi il lavoro svolto e i risultati ottenuti, anche evidenziando le criticità incontrate.

Nel caso si manifestasse l'esigenza di approfondimenti e di nuove valutazioni inerenti le modalità di preparazione dei campioni e di miglioramento funzionale dei metodi in uso presso il laboratorio, esse andranno sommariamente descritte per consentire l'eventuale destinazione di risorse in questa direzione.

REGIONE PIEMONTE

Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) per la realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale:

" Studio dell'influenza delle tecniche agronomiche sul destino ambientale degli erbicidi in risaia "

Premesso che:

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il Settore Fitosanitario, in vista della predisposizione delle Norme Tecniche di produzione integrata per il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha la necessità di approfondire le tematiche legate al destino ambientale e alla persistenza degli erbicidi più diffusi in ambito risicolo, dove la maggior parte dei prodotti viene somministrata in presenza di acqua;
- a tale scopo il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha interesse ad avviare una attività di collaborazione istituzionale in materia di "Studio dell'influenza delle tecniche agronomiche sul destino ambientale degli erbicidi in risaia", per la quale si rende necessario avvalersi di un Istituto scientifico, dell'Università, ovvero di un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agronomico e chimico-analitico quale risulta essere l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);
- da parte sua il DISAFA è interessato per i suoi scopi istituzionali allo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, poiché vede tra i suoi obiettivi fondamentali la formazione di ricercatori in ambito agronomico e fitopatologico, nonché l'incremento della base dati disponibile sulle dinamiche di dissipazione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari impiegati per la difesa delle colture e della loro ricaduta sull'attività agricola;
- in particolare, entrambe le istituzioni hanno l'interesse ad approfondire lo studio sulla dinamica di dissipazione di erbicidi nelle acque di sommersione in diverse condizioni di gestione della risaia, determinandone il tempo di emivita (DT50) nelle reali condizioni di campo;
- l'interesse di cui ai precedenti capoversi può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 241/90;
- la Regione Piemonte, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. ____ del _____, intende avviare con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Studio dell'influenza delle tecniche agronomiche sul destino ambientale degli erbicidi in risaia";
- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema del presente Accordo, che definisce le modalità e i criteri di svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale e regola i rapporti tra Regione Piemonte e DISAFA;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Fitosanitario dr. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. n. 17-4320 del 30.07.2012;

E

- l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) - C.F. 80088230018, rappresentato dal suo responsabile prof. Ivo Zoccarato, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Grugliasco, Largo P. Braccini, 2, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari del _____ e Decreto Rettoriale di nomina n. 4329 del 19.07.2012

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito indicato anche come DISAFA) e la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario mettono a disposizione le rispettive competenze ed esperienze al fine di realizzare insieme l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Studio dell'influenza delle tecniche agronomiche sul destino ambientale degli erbicidi in risaia", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato al presente Accordo per farne parte integrante. Responsabile scientifico del DISAFA è il prof. Francesco Vidotto. In particolare tale attività dovrà comprendere:
 - ❖ Sviluppo di uno studio realizzato a Crescentino (VC), presso l'azienda agricola Paolo Mosca, dove da alcuni anni è operativo un sito sperimentale per il confronto fra tecniche di gestione conservativa, basate sulla non lavorazione, e tecniche di gestione convenzionale nel riso. In particolare nello studio sono previste 3 metodologie gestionali:
 1. lavorazione tradizionale (aratura) con semina in acqua;
 2. non lavorazione con semina a spaglio in acqua;
 3. non lavorazione con semina interrata seguita da sommersione ritardata
 - ❖ Monitoraggio di erbicidi nelle acque di sommersione realizzato attraverso il prelievo di campioni di acqua a diversa distanza temporale dall'esecuzione del trattamento. I campioni di acqua di sommersione saranno raccolti immediatamente dopo il ripristino della presenza di acqua nella camera successivo al diserbo (2-3 giorni dal trattamento)
 - ❖ Monitoraggio di erbicidi nelle acque in entrata ed in uscita, Il campionamento delle acque in ingresso ed in uscita dalle camere verrà eseguito secondo le tempistiche definite per le acque di sommersione, con l'aggiunta di campionamenti effettuati nei giorni precedenti l'esecuzione del trattamento.
 - ❖ messa a punto dei metodi di estrazione e di analisi utili a garantire un adeguato recupero della molecola. I campioni di acqua prelevati nel corso della stagione colturale verranno quindi sottoposti ad estrazione con i metodi così definiti. Gli estratti saranno quindi analizzati utilizzando le strumentazioni scientifiche più idonee (HPLC-LC-MS/MS-GC). Per le acque verrà assicurato un limite di quantificazione di 0,1 µg/L

- ❖ Elaborazione statistica dei risultati ottenuti e svolgimento di una relazione tecnica a supporto delle misure precauzionali da adottare per ridurre l'incidenza degli erbicidi sull'ambiente di risaia.
3. Il Settore Fitosanitario svolgerà un ruolo di coordinamento e metterà a disposizione le proprie competenze, il proprio personale e la propria esperienza in ambito normativo e giuridico in materia agroambientale.
 4. Il DISAFA metterà a disposizione le proprie strutture di laboratorio, comprensive della necessaria strumentazione scientifica e il personale necessario ai fini dello svolgimento delle attività in collaborazione, che avranno luogo congiuntamente, in parte presso la sede di Torino del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e in parte presso il DISAFA.
 5. Il DISAFA si impegna a predisporre una relazione tecnica di presentazione dei risultati raggiunti a conclusione dell'attività a supporto delle misure precauzionali da adottare per ridurre l'incidenza degli erbicidi sull'ambiente di risaia. Tutti gli elaborati finali relativi all'attività di collaborazione istituzionale dovranno essere presentati in formato cartaceo ed elettronico.
 6. Ogni variazione delle disposizioni del presente Accordo e del piano di lavoro ad essa allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 2 – RESPONSABILI

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino svolgeranno l'attività rispettivamente sotto la direzione del Responsabile *pro tempore* del Settore Fitosanitario e del Responsabile *pro tempore* del DISAFA.

ART. 3 – REFERENTI DI ATTIVITA'

Quali referenti per i rapporti inerenti la presente collaborazione il Settore Fitosanitario e il DISAFA individuano rispettivamente: il dr. Giancarlo Bourlot del Settore Fitosanitario e il prof. Francesco Vidotto del DISAFA.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il rapporto di collaborazione istituzionale decorrerà dalla data di stipulazione del presente Accordo e terminerà entro la scadenza fissata al 30.11.2015. Entro tale data l'attività di collaborazione istituzionale dovrà essere realizzata e conclusa.
2. Qualora per comprovati motivi le attività previste non possano essere portate a termine entro tale data, la durata del presente Accordo potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza, purché ciò non comporti un incremento dei costi di compartecipazione a carico della Regione Piemonte. Dopo la scadenza l'accordo potrà essere rinnovato con un'apposita intesa scritta.

ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE AI COSTI

1. A titolo di compartecipazione ai costi delle attività di cui al piano di lavoro allegato al presente Accordo, il Settore Fitosanitario riconosce al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino complessivi euro 30.000,00 non rilevanti ai fini IVA. Tale somma verrà versata in un'unica soluzione alla conclusione della collaborazione, dietro consegna della relazione finale.
2. Il titolo di pagamento, ammontante ad euro 30.000,00 non rilevante ai fini IVA, verrà effettuato dopo la realizzazione dell'attività di ricerca, previa presentazione di una richiesta di pagamento e di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti alla conclusione della

ricerca. La liquidazione della somma a titolo di compartecipazione ai costi è subordinata alla regolarità dell'attività di ricerca effettuata alle condizioni stabilite nel presente accordo.

ART. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE E NORME ANTINFORTUNISTICHE

1. Il DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.
2. Il DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare l'Università degli Studi di Torino deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
3. Il personale incaricato dal DISAFA opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici regionali, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.
4. Il Responsabile del Settore Fitosanitario è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.
5. Il DISAFA si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale, sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente accordo restano di comune proprietà delle parti, utilizzabili per le rispettive attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo articolo 8.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà essere dichiarato che i risultati / elaborati sono stati prodotti nell'ambito del presente accordo.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente attività di collaborazione istituzionale e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 è stato assegnato all'attività di collaborazione istituzionale in oggetto il seguente codice (CUP) **J69D14001140002**.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall'Accordo, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo verrà registrato in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo del presente Accordo, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce a norma di legge.

Torino, li

Il Responsabile del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario

Attività di collaborazione istituzionale:**“Studio dell’influenza delle tecniche agronomiche sul destino ambientale degli erbicidi in risaia”****Piano di lavoro***Obiettivo dello studio*

Le pratiche agronomiche possono influenzare la dinamica di dissipazione dei prodotti impiegati per la difesa delle colture. Questo aspetto assume un’importanza particolare nell’ambiente di risaia, essendo la maggior parte dei prodotti utilizzati in presenza di acqua.

Lo scopo dello studio proposto è quello di studiare la dinamica di dissipazione di erbicidi nelle acque di sommersione in diverse condizioni di gestione della risaia, determinandone il tempo di emivita (DT50) nelle reali condizioni di campo. Verrà altresì monitorato il trasferimento di erbicidi al di fuori delle camere attraverso le acque in uscita, nonché la presenza eventuale nelle acque in ingresso, derivante da applicazioni effettuate in appezzamenti localizzati a monte del sito sperimentale.

Sito di studio

Lo studio sarà realizzato a Crescentino (VC), presso l’azienda agricola Paolo Mosca, dove da alcuni anni è operativo un sito sperimentale per il confronto fra tecniche di gestione conservativa, basate sulla non lavorazione, e tecniche di gestione convenzionale nel riso. In particolare nello studio sono previste 3 metodologie gestionali:

1. lavorazione tradizionale (aratura) con semina in acqua;
2. non lavorazione con semina a spaglio in acqua;
3. non lavorazione con semina interrata seguita da sommersione ritardata.

Il campo sperimentale è costituito da 9 parcelloni (camere) di 1.620 m² ciascuna (18x90 m) tali da permettere lo svolgimento delle operazioni colturali con le comuni attrezzature aziendali. Il disegno sperimentale scelto è a blocchi randomizzati con tre replicazioni per ciascuna tecnica posta a confronto.

Il suolo del sito è di tipo franco-limoso ed è caratterizzato da una buona uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche nell’ambito delle diverse camere.

Nello studio verrà preso in considerazione un erbicida, scelto sulla base della sua importanza agronomica e della rilevanza ambientale, valutata anche attraverso l’analisi dei risultati delle attività di monitoraggio condotte da ARPA sulle acque superficiali.

Monitoraggio di erbicidi nelle acque di sommersione

Il monitoraggio nelle acque di sommersione sarà realizzato attraverso il prelievo di campioni di acqua a diversa distanza temporale dall’esecuzione del trattamento. I campioni di acqua di sommersione saranno raccolti immediatamente dopo il ripristino della presenza di acqua nella camera successivo al diserbo (2-3 giorni dal trattamento), e quindi a 7, 10, 14, 28, 35, 50 e 90 giorni dal trattamento. Il campione prelevato da ogni camera sarà derivato da almeno sei campioni prelevati in modo casuale all’interno della stessa. Una volta prelevati, i campioni da sottoporre all’estrazione saranno conservati in congelatore alla temperatura di -20°C sino al momento dell’estrazione.

Monitoraggio di erbicidi nelle acque in entrata ed in uscita

Il campionamento delle acque in ingresso ed in uscita dalle camere verrà eseguito secondo le tempistiche definite per le acque di sommersione, con l'aggiunta di campionamenti effettuati nei giorni precedenti l'esecuzione del trattamento. Il campionamento delle acque in uscita verrà effettuato riempiendo gradualmente un flacone (volume di 1 L) dalla bocchetta di uscita.

Una volta prelevati, i campioni saranno conservati in congelatore alla temperatura di -20°C sino al momento dell'estrazione.

Estrazione ed analisi

Il protocollo sperimentale prevede la messa a punto dei metodi di estrazione e di analisi utili a garantire un adeguato recupero della molecola. I campioni di acqua prelevati nel corso della stagione colturale verranno quindi sottoposti ad estrazione con i metodi così definiti. Gli estratti saranno quindi analizzati utilizzando le strumentazioni scientifiche più idonee (HPLC-LC-MS/MS-GC). Per le acque verrà assicurato un limite di quantificazione di 0,1 µg/L.

Elaborazione e discussione dei risultati

Al termine della fase analitica i dati ottenuti saranno sottoposti ad analisi statistica. Verrà quindi preparata una relazione tecnica nella quale saranno dettagliatamente esaminati e presentati i risultati ottenuti.

Al termine di tutte le attività previste dovrà essere approntata una relazione conclusiva che, brevemente, sintetizzi il lavoro svolto e i risultati ottenuti, anche evidenziando le criticità incontrate nelle diverse attività.

Nel caso si manifestasse l'esigenza di approfondimenti e di nuove valutazioni inerenti le modalità di preparazione dei campioni e di miglioramento funzionale dei metodi in uso presso il laboratorio, esse andranno sommariamente descritte per consentire l'eventuale destinazione di risorse in questa direzione.

REGIONE PIEMONTE**Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) per la realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale:****“SUPPORTO ALLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE IN TEMA DI AGROMETEOROLOGIA PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E DELLE COLTIVAZIONI TRAMITE TELERILEVAMENTO”****Premesso che:**

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purchè l'accordo tra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- in tale contesto il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha interesse ad avviare un'attività di collaborazione istituzionale in materia di “Supporto alla sperimentazione regionale in tema di agrometeorologia per il monitoraggio del territorio e delle coltivazioni tramite telerilevamento ” con l'obiettivo di implementare le attività di monitoraggio agrometeorologico attraverso l'adozione di tecnologie innovative che permettono la valutazione diretta ed indiretta a scale territoriali diversificate di fenomeni biologici, nell'ottica di realizzare un supporto per la gestione dell'agroecosistema ai diversi soggetti che con competenze diverse operano in ambito agricolo e le cui attività sono influenzate dalle variabili atmosferiche.
Questo rientra nel quadro normativo attuale che richiede al Settore Fitosanitario di coordinare le iniziative in campo agrometeorologico condotte sul territorio regionale, e di rispondere alle prescrizioni imposte dalla Direttiva Europea 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi (agrofarmaci) che all'art. 14 prevede che le Regioni debbano provvedere, tra l'altro, al monitoraggio, all'elaborazione dei dati climatici, alla diffusione delle informazioni e all'allestimento dei servizi di previsione e di allerta. La Direttiva Europea 2009/128/CE è stata recepita con il D.lgs. n. 150 del 14/08/2012;
- per la realizzazione di detta attività si rende necessario avvalersi di un Istituto scientifico, dell'Università, ovvero di un'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca per l'applicazione di tecnologie di rilevamento da remoto in ambito agronomico ed agrometeorologico, quale risulta essere l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);
- da parte sua il DISAFA è interessato per i suoi scopi istituzionali, allo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, poiché vede tra i suoi obiettivi fondamentali la formazione di ricercatori in ambito agronomico e fitopatologico, ed è inoltre interessato all'applicazione di nuove tecnologie in ambito agrario nonché l'incremento delle basi dati disponibili e delle ricadute ambientali dell'attività agricola;
- l'interesse di cui ai precedenti capoversi può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 241/90 ss.mm;
- la Regione Piemonte, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. del , intende avviare con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) l'attività di collaborazione istituzionale in materia di “Supporto alla sperimentazione regionale in tema di agrometeorologia per il monitoraggio del territorio e delle coltivazioni tramite telerilevamento”;

- Con la medesima determinazione è stato approvato lo schema del presente Accordo, che definisce le modalità e i criteri di svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale e regola i rapporti tra Regione Piemonte e DISAFA.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- **la Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Fitosanitario dr. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. n. 17-4320 del 30.07.2012;

E

- **l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA)** - C.F. 80088230018, rappresentato dal suo responsabile prof. Ivo Zoccarato, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Grugliasco, Largo P. Braccini, 2, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari del 30.04.2014 e Decreto Rettorale di nomina n. 4329 del 19.07.2012.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito indicato anche come DISAFA) e la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario mettono a disposizione le rispettive competenze ed esperienze al fine di realizzare insieme l'attività di collaborazione istituzionale in materia di "Supporto alla sperimentazione regionale in tema di agrometeorologia per il monitoraggio del territorio e delle coltivazioni tramite telerilevamento", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato al presente Accordo per farne parte integrante. Responsabile scientifico del DISAFA è il prof. Enrico Borgogno Mondino. In particolare tale attività dovrà comprendere:
 - indagine sulle fonti disponibili e sulle modalità e strumenti per l'accesso alle banche dati disponibili relative ad immagini telerilevate ed indagine sugli indici spettrali proposti e selezione di quelli più applicabili al comparto agricolo piemontese (es. NDVI, PRI, EVI ecc);
 - costituzione di banche dati di immagini telerilevate;
 - messa a punto delle tecniche ed utilizzo degli strumenti per il processamento dei dati la loro gestione all'interno dell'ambiente GIS finalizzato all'interpretazione degli indici in relazione a situazioni agrometeorologiche e colturali piemontesi.
3. Il Settore Fitosanitario svolgerà un ruolo di coordinamento e metterà a disposizione le proprie competenze, il proprio personale, le strutture e le banche dati necessarie.
4. Il DISAFA metterà a disposizione il personale necessario ai fini dello svolgimento delle attività in collaborazione, che avranno luogo prevalentemente presso la sede di Torino della Sezione di Agrometeorologia del Settore Fitosanitario.
5. Il DISAFA si impegna a predisporre una relazione congiunta di presentazione dei risultati raggiunti a conclusione dell'attività. Tutti gli elaborati finali relativi all'attività di collaborazione istituzionale dovranno essere presentati in formato cartaceo ed elettronico.
6. Ogni variazione delle disposizioni del presente Accordo e del piano di lavoro ad essa allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 2 – RESPONSABILI

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino svolgeranno l'attività rispettivamente sotto la direzione del Responsabile *pro tempore* del Settore Fitosanitario e del Responsabile *pro tempore* del DISAFA.

ART. 3 – REFERENTI DI ATTIVITA'

Quali referenti per i rapporti inerenti la presente collaborazione il Settore Fitosanitario e il DISAFA individuano rispettivamente: il dr. Federico Spanna del Settore Fitosanitario e il prof. Borgogno Mondino del DISAFA.

ART. 4 - DURATA DELL' ACCORDO

1. Il rapporto di collaborazione istituzionale decorrerà dalla data di stipulazione del presente Accordo e terminerà entro la scadenza fissata al 30.11.2015. Entro tale data l'attività di collaborazione istituzionale dovrà essere realizzata e conclusa.
2. Qualora per comprovati motivi le attività previste non possano essere portate a termine entro tale data, la durata del presente Accordo potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza, purché ciò non comporti un incremento dei costi di compartecipazione a carico della Regione Piemonte. Dopo la scadenza l'accordo potrà essere rinnovato con un'apposita intesa scritta.

ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE AI COSTI

1. A titolo di compartecipazione ai costi delle attività di cui al piano di lavoro allegato al presente Accordo, il Settore Fitosanitario riconosce al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino complessivi euro 13.000,00 non rilevante ai fini IVA. Tale somma verrà versata in un'unica soluzione alla conclusione della collaborazione, dietro consegna della relazione finale.
2. Il titolo di pagamento, ammontante ad euro 13.000,00 non rilevante ai fini IVA, verrà effettuato dopo la realizzazione dell'attività di ricerca, previa presentazione di una richiesta di pagamento e di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti alla conclusione della ricerca. La liquidazione della somma a titolo di compartecipazione ai costi è subordinata alla regolarità dell'attività di ricerca effettuata alle condizioni stabilite nel presente accordo.

ART. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE E NORME ANTINFORTUNISTICHE

1. Il DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.
2. Il DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare l'Università degli Studi di Torino deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
3. Il personale incaricato dal DISAFA opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici regionali, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.
4. Il Responsabile del Settore Fitosanitario è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.
5. Il DISAFA si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale, sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente accordo restano di comune proprietà delle parti, utilizzabili per le rispettive attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo articolo 8.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà essere dichiarato che i risultati/elaborati sono stati prodotti nell'ambito del presente accordo.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente attività di collaborazione istituzionale e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento dell'attività di collaborazione istituzionale potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 è stato assegnato all'attività di collaborazione istituzionale in oggetto il seguente codice (CUP) **J69D14000860002**. Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall' Accordo, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo verrà registrata in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo del presente Accordo, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce a norma di legge.

Torino, li

Il Responsabile del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario

Attività di collaborazione istituzionale:**“SUPPORTO ALLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE IN TEMA DI AGROMETEOROLOGIA PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E DELLE COLTIVAZIONI TRAMITE TELERILEVAMENTO”****Piano di lavoro**

La Regione Piemonte, mediante il Settore scrivente, fornisce da tempo il supporto tecnico-scientifico al mondo agricolo in termini di monitoraggio degli andamenti agrometeorologici e degli effetti sulle colture agrarie e sulle avversità biotiche ed abiotiche

Tutto ciò rientra nel quadro normativo attuale che richiede al Settore Fitosanitario di coordinare le iniziative in campo agrometeorologico condotte sul territorio regionale, e di rispondere alle prescrizioni imposte dalla Direttiva Europea 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi (agrofarmaci) che all'art. 14 prevede che le Regioni debbano provvedere, tra l'altro, al monitoraggio, all'elaborazione dei dati climatici, alla diffusione delle informazioni e all'allestimento dei servizi di previsione e di allerta. La Direttiva Europea 2009/128/CE è stata recepita con il D.lgs. n. 150 del 14/08/2012.

La collaborazione istituzionale dovrà comprendere le seguenti attività:

- report sulle fonti disponibili relative ad immagini telerilevate;
- indagine sugli indici spettrali proposti e selezione di quelli più applicabili al comparto agricolo piemontese (es. NDVI, PRI, EVI ecc);
- formazione sulle modalità e strumenti per l'accesso alle banche dati disponibili da cui reperire le serie storiche di riferimento;
- Introduzione alle tecniche e agli strumenti per il processamento delle scene e la loro gestione all'interno dell'ambiente GIS finalizzato all'interpretazione degli indici in relazione a situazioni agrometeorologiche campione da identificare come casi studio.

Al termine delle attività previste dovrà essere approntata una relazione conclusiva che sintetizzi il lavoro svolto e i risultati ottenuti, anche evidenziando le criticità incontrate nelle diverse attività. Inoltre, al termine dell'attività di collaborazione istituzionale dovranno essere resi disponibili alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario in formato digitale i prodotti ottenuti a livello informatico (immagini, cartografie, database, dati alfa-numeriche ecc).

Nella relazione conclusiva dovranno essere inoltre messi in evidenza aspetti propositivi per l'evoluzione della tecnica e l'adozione della stessa per produrre servizi a livello regionale, e suggerimenti e linee d'azione per futuri sviluppi ed approfondimenti ed affinamenti, per consentire l'eventuale destinazione di risorse in questa direzione.